Codice DB1410

D.D. 30 giugno 2011, n. 1664

R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 - Polizia idraulica n. 5001 - Lavori di sistemazione del Rio Madonna in localita' Clausio/Villetta e ponte Bese' e realizzazione di un guado in localita' ponte Bese' nel comune di Sambuco (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Sambuco.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sambuco, con sede in Sambuco – Via Umberto I,46, ad eseguire i lavori e le opere secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- 1. il guado potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
- 2. il ponte Besè potrà essere mantenuto e dovrà essere soggetto al conseguimento del formale atto di concessione. Considerato che presenta una sezione di deflusso compatibile con i parametri calcolati con un tempo di ritorno = 200 anni ma non soddisfa i requisiti del relativo franco, il Comune dovrà inserirne la gestione del manufatto nel Piano di Protezione Civile comunale al fine di evidenziare la criticità idraulica del ponte;
- 3. i lavori e le opere dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi previsti;
- 7. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 8. sono vietate le piantagioni di specie arboree sia nell'alveo che sui rilevati e lungo le sponde, nonché nella fascia di rispetto del corso d'acqua pari a m 4,00 dalle sponde ai sensi dell'art. 96 del R.D.523 del 25/07/1904;
- 9. è consentita esclusivamente la messa a dimora di formazioni vegetali autoctone erbacee e/o arbustive lungo le sponde del corso d'acqua e in particolare in corrispondenza delle difese spondali;
- 10. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- 11. prima dell'inizio dei lavori il committente dovrà trasmettere a questo Settore la Deliberazione di approvazione del progetto esecutivo;

- 12. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore:
- 14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori e alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori e le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico -, ecc..);
- 18. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere data comunicazione al settore Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di concordare le operazioni di salvaguardia della fauna ittica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente Carlo Giraudo